

COMUNE DI CARCARE
PROVINCIA DI SAVONA

N. 29 Registro Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Legge nr. 01/2007, art. 26, comma 3 ter. Individuazione fascia di profondità nella quale possono essere insediati esercizi di vicinato e Medie strutture di Vendita.

L'anno Duemiladiciassette, addì Ventidue del mese di Maggio, alle ore 20:32 nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, debitamente convocato nei modi di legge. La seduta è straordinaria e pubblica. Assume la presidenza il Sindaco, Sig. Bologna Franco. Assiste il Segretario Comunale Sig. Parisi Dr. Salvatore.

All'appello risultano:

PRESENTI	ASSENTI
BOLOGNA FRANCO DE VECCHI CHRISTIAN FERRARO ALESSANDRO LEVRATTO DAVIDE CANETO SABRINA BELLENDI FRANCO ZIZZINI FEDERICA UGDONNE GIORGIA LAGASIO DANIELA PIACENZA PAOLO BERRETTE STEFANIA ARMANDA	
Totale presenti : 11	Totale assenti: 0

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare le materie segnate all'ordine del giorno.

COMUNE DI CARCARE
PROVINCIA DI SAVONA

Il Sindaco-Presidente

Dà lettura della pratica all'o.d.g. ed invita il Vice-Sindaco De Vecchi ad illustrare la pratica.

Interviene il Vice-Sindaco De Vecchi il quale dà lettura del suo intervento che si allega alla presente deliberazione.

Interviene il Consigliere Berretta il quale illustra il suo intervento a nome del gruppo consiliare "Carcare Bene Comune", e che viene allegato alla presente deliberazione.

Interviene il Consigliere Piacenza il quale rileva l'arroganza di questo provvedimento, e che in merito all'intervento del relatore De Vecchi afferma che non è vero che non cambia nulla rispetto al passato, in quanto si tratta di una scelta discrezionale dell'Amministrazione. Ritiene che si azzera la distanza senza una giustificazione oggettiva, e che con questo provvedimento non si tutela il commercio locale, il quale ha visto negli ultimi anni la chiusura di diversi negozi nelle principali strade di Via Castellani e via Garibaldi. Afferma che in questi 8 anni non ci sono state idee per il Commercio locale, anzi si è stati disposti a fare cassa. Conclude che la scelta della Giunta Bologna non è accoglibile nel merito, ed evidenzia che essa doveva essere confrontata con le categorie economiche del territorio e con i cittadini.

Interviene il Consigliere Lagasio il quale si dichiara d'accordo con i propri colleghi, e ritiene che la proposta sia una scelta scellerata che ha un notevole impatto sul territorio, e quindi si adopererà contro questa scelta.

Interviene il Consigliere Berretta il quale evidenzia che viene fatto una scelta senza alcun confronto con le categorie economiche interessate, e pertanto propone di stralciare la pratica dall'ordine del giorno, per poterne valutare l'impatto che la scelta proposta ha sul territorio e sulle categorie interessate.

Interviene il Sindaco il quale ritiene di non accogliere la proposta di stralciare la pratica dall'ordine del giorno. Poi afferma che il settore del commercio è in crisi da circa 30 anni, e che il Comune di Carcare da solo non può cambiare il corso di questa situazione, anche perché il commercio è cambiato negli anni. Infine conclude che ci sono aree disponibili ad accettare tali insediamenti commerciali nei Comuni limitrofi a Carcare.

Successivamente Il Sindaco- Presidente preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, pone in votazione la pratica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto degli interventi in premessa citati;

- il Comune di Carcare si estende su una superficie relativamente modesta (10 KMQ ca.) e la zona residenziale si sviluppa essenzialmente intorno al centro storico così come delimitato da zona A1 – via Garibaldi – e zona A2 – via Castellani - ;

- il territorio Comunale confina, con continuità abitativa, con il Comune di Cosseria e con il Comune di Cairo M.te i cui limiti territoriali distano rispettivamente 350 ml. ca e 650 ml. ca dalla delimitazione del centro storico del nostro comune;

- che di conseguenza, il limite individuato dalla Regione Liguria con il citato art. 26 l.r. 1/2007 si estende oltre il confine territoriale del Comune;

Considerato che sul territorio comunale, nella zona D1 del PRG, a soli 250 ml. ca dal centro storico sono insediati diversi fabbricati di dimensioni considerevoli nei quali proprio in applicazione della citata norma non potrebbero insediarsi Medie Strutture di vendita di superficie superiore ai 1000 mq. ;

Ritenuto:

- di favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio e composto da una vasta gamma di tipologie di strutture distributive, tra le quali non si producano posizioni dominanti, in modo tale che i consumatori, potendo scegliere tra differenti alternative di localizzazione e di assortimento, esercitando le loro preferenze, inneschino la dinamica concorrenziale nel sistema;

- di orientare l'insediamento degli esercizi commerciali in zone ed aree idonee alla formazione di sinergie tra le differenti tipologie di strutture distributive e gli altri servizi, al fine di migliorare la produttività del sistema e la qualità del servizio reso ai consumatori e promuovendo la rivitalizzazione dei centri urbani;

Dato atto che:

- L'Amministrazione Comunale intende proseguire il percorso di ammodernamento ed efficientamento della rete commerciale urbana in adeguamento ai principi di liberalizzazione delle attività economiche previsti dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento agli esercizi commerciali di vicinato e alle medie strutture di vendita di competenza comunale;
- L'insediamento di nuove attività commerciali può contribuire ad attivare interventi di rigenerazione urbana, attraverso la riqualificazione di aree dismesse o in stato di sottoutilizzo, nonché attraverso interventi di miglioramento, adeguamento e completamento degli spazi pubblici e del sistema infrastrutturale;
- La valorizzazione dell'attrattività consolidata degli spazi urbani in relazione all'esistenza del patrimonio storico e architettonico costituisce integrazione della funzione commerciale con le altre funzioni di attrattività urbana (attività paracommerciali, artigianali, pubbliche) e promozione del loro servizio commerciale unitario;

Ritenuto quindi, per le motivazioni sopraesposte, di ridurre, azzerandola, la fascia di profondità nella quale possono essere insediate esclusivamente esercizi di vicinato e MSV aventi una superficie netta non superiore a mq. 1000, di cui all'art. 26, comma 3-ter della L.R. nr. 01/2007;

VISTO l'art. 26 comma 3ter della Legge Regionale nr. 01/2007 che così dispone:

“Attorno ai centri storici urbani ricompresi nei vigenti piani urbanistici comunali nella zona omogenea di tipo A di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' articolo 17 della legge n. 765 del 1967), e nei quali è presente ed attiva una rete commerciale prevalentemente costituita da esercizi di vicinato, il Comune, sulla base delle specifiche caratteristiche e condizioni del contesto di riferimento, può individuare una fascia della profondità fino ad un massimo di 1.000 metri lineari dal relativo perimetro, nella quale possono essere insediati esclusivamente esercizi di vicinato e Medie Strutture di Vendita, di cui all'articolo 15, aventi una superficie netta di vendita non superiore a 1.000 metri quadrati;

Fino all'individuazione da parte del Comune, ai sensi dell'articolo 26, comma 3ter, della L.R. 01/2007, introdotto dalla presente legge, della fascia nella quale possono essere insediati esclusivamente esercizi di vicinato e Medie Strutture di Vendita, di cui all'articolo 15 della medesima legge regionale, aventi una superficie netta di vendita non superiore a 1.000 metri quadrati, viene individuata una fascia di profondità pari a 800 metri lineari.”;

DATO ATTO che il D.lgs. 59/2010 e le norme succedutesi nel tempo, promuovono la liberalizzazione delle attività economiche e la tutela della concorrenza, eliminando ogni restrizione all'accesso e all'esercizio di una attività economica, salvo non sussistano motivi imperativi di interesse generale;

VISTA la classificazione dimensionale delle strutture di vendita al dettaglio così come definita dalla Legge Regionale 02 gennaio 2007, nr. 1 – Testo Unico in materia di Commercio;

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale nr. 31 del 17 dicembre 2012;

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale nr. 31 del 18 novembre 2014;

DATO ATTO che la succitata normativa classifica gli esercizi di vendita così come sottoelencato:

a) per esercizi di vicinato, gli esercizi singoli con superficie netta di vendita minore o uguale:

1) a 100 mq. nei centri storico-commerciali;

☉ 2) a 150 mq. nelle restanti parti del territorio comunale per Comuni con popolazione inferiore a 10.000 residenti;

3) a 250 mq. nelle restanti parti del territorio comunale per Comuni con popolazione superiore a 10.000 residenti;

☉ b) per Medie Strutture di Vendita, gli esercizi aventi superficie netta di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq.

c) per Grandi Strutture di Vendita gli esercizi aventi superficie netta di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita.

EFFETTUATA un'attenta analisi del territorio dalla quale si desume che:

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da prospetto allegato;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 3 contrari (Piacenza - Berretta - Lagasio), essendo n.11 i Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

Per i motivi sopresposti:

- 1) di azzerare la fascia di profondità, attorno al centro storico urbano ricompreso nel vigente piano regolatore (Zona A1 - Via Garibaldi - e zona A2 - Via Castellani -), nella quale possono essere insediati esclusivamente esercizi di vicinato e MSV aventi una superficie netta non superiore a mq. 1000;
- 2) in conseguenza di quanto sopra, sul territorio comunale, al di fuori del centro storico - rispetto alle soglie dimensionali degli esercizi commerciali - resta in vigore quanto indicato in premessa alla lettera a) punto 2) e alla lettera b) e per quanto riguarda la lettera c) si continua a fare riferimento agli artt. 19 bis e seguenti della L.R. 1/2007 e ss.mm.ii.

Di approvare l'allegata planimetria.

Quindi con successiva votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'urgenza di approvare il provvedimento stante le disposizioni legislative specifiche in materia:

CON VOTI n.8 favorevoli e n.3 contrari (Piacenza - Berretta - Lagasio), essendo n.11 i Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Bologna Franco

Il Segretario Generale
F.to dr. Parisi Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune il 01.06.2017 per restarvi 15 giorni consecutivi.

Li 01.06.2017

Il Segretario Generale
F.to dr. Parisi Salvatore

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

☒ X è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 01.06.2017

☐ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del T.U. n.267/2000);

☒ X è divenuta esecutiva oggi, poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 01.06.2017

Il Segretario Generale
F.to dr. Parisi Salvatore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2000 e rispettive norme collegate